

STATUTO**Art. 1 - Costituzione e scopi**

La ASSOCIAZIONE SPORTIVA MONZA BRIDGE "

è costituita per fini sportivi senza scopi di lucro; essa ha come finalità quella di praticare e diffondere il gioco del bridge, nonché quella di affinare le qualità tecniche dei giocatori associati anche mediante organizzazione di corsi di aggiornamento, disciplinare l'attività agonistica, diffondere la conoscenza del gioco con iniziative atte ad incrementare le iscrizioni.

Per il raggiungimento di tali scopi:

- aderisce alla Federazione Italiana Gioco Bridge a s'impegna a farne osservare dai propri componenti lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni;
- cura il collegamento con le Associazioni similari esistenti sul territorio Provinciale, Regionale e Nazionale;
- porta a conoscenza dei suoi Associati le norme che disciplinano il gioco del bridge, secondo le decisioni adottate sul piano nazionale dalla F.I.G.B. e su quelle internazionali dagli Organi competenti e ne cura l'osservanza;
- organizza e dirige le competizioni sportive sia di propria iniziativa, sia per delega della F.I.G.B.: qualora le manifestazioni abbiano carattere provinciale, regionale o nazionale, esse dovranno essere preventivamente approvate dalla F.I.G.B.;
- promuove in campo bridgistico ogni attività diretta al raggiungimento dei fini suddetti, ivi compresa l'istituzione di corsi di aggiornamento e per principianti.

Essa si dichiara apartitica, apolitica e aconfessionale.

Art. 2 - Sede

La sede dell'Associazione è in Monza - Corso Milano n. 39

Art. 3 - Colori Sociali

I colori sociali sono: Bianco e rosso

Art. 4 - I Soci

I soci dell'Associazione possono essere:

- SOCI FONDATORI
- SOCI ONORARI
- SOCI EFFETTIVI

Sono SOCI FONDATORI coloro che hanno contribuito sia alla costituzione vera e propria dell'Associazione, sia coloro che hanno apportato un miglioramento funzionale della stessa entro un anno dall'avvenuta affiliazione alla F.I.G.B., e sempre che abbiano versato anticipatamente la prescritta quota sociale. A detta Categoria competono tutti i diritti derivanti dal vincolo con l'Associazione, primo fra tutti il diritto di voto alle Assemblee indette dall'Associazione stessa.

Ai soli Soci Fondatori chiamati a ricoprire - nel momento della costituzione dell'Associazione - cariche sociali, nell'ambito degli Organi istituzionali, è riconosciuto, altresì, lo stato di "SOCIO ONORARIO", e tale resta la loro posizione per tutta la vita, a meno che gli stessi non intendano recedere unilateralmente, con presentazione per iscritto di "dimissioni irrevocabili".

La suddetta disposizione non è in alcun caso modificabile, neppure attraverso possibili variazioni al testo del presente Statuto, ritualmente apportate dall'Assemblea dei Soci.

Sono ONORARI i Soci che l'assemblea straordinaria ritenga opportuno di eleggere a vita, in riconoscimento di meriti eccezionali.

Essi usufruiscono di tutti i diritti dei Soci Fondatori e possono essere esentati dal pagamento delle quote; in quest'ultima ipotesi pur partecipando alle Assemblee non hanno diritto di voto.

Sono SOCI EFFETTIVI tutti gli altri, ivi compresi i GIOCATORI AGONISTI.

La determinazione dell'ammontare annuo delle quote delle varie categorie di Soci, ovvero delle eventuali forme di rateizzazione delle stesse e di ogni altro tipo di agevolazione, sono di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo.

E' esclusa espressamente la partecipazione all'associazione per un periodo di tempo limitato.

Art. 5 - Procedure per l'ammissione a Socio


Per essere ammessi alla categoria di Soci di cui alla lettera c) del precedente articolo, deve essere sottoscritto il relativo modulo predisposto dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accettazione della domanda, nella sua prima riunione utile.

Dal momento della sottoscrizione del modulo e fino all'accettazione, al richiedente è riconosciuta la qualifica di "aspirante".

Qualora l'Aspirante non abbia provveduto al versamento della quota, sarà tenuto ad effettuarlo non oltre cinque giorni dalla data di comunicazione - anche verbale - dell'avvenuto accoglimento della domanda, da parte del Segretario dell'Associazione.

Il rigetto della domanda comporta la restituzione della quota, se preventivamente versata.

Le cancellazioni, le nuove iscrizioni e i passaggi da una categoria all'altra di soci devono essere annotati cronologicamente e controfirmati dal Presidente e da un Sindaco.

Art. 6 – Diritti ed obblighi dei Soci

I Soci hanno diritto di partecipare, secondo le modalità che verranno di volta in volta stabiliti, alle manifestazioni indette dall'Associazione.

I Soci hanno l'obbligo di osservare:

- a) gli Statuti, i Regolamenti e le deliberazioni della F.I.G.B., nonché quelli della W.B.F. e della E.B.L. dalla stessa recepiti e accertarli come personalmente cogenti;
- b) versare nei tempi e nei modi stabiliti dalla F.I.G.B. le quote di tesseramento e le altre inerenti l'attività sportiva e agonistica, nonché provvedere all'ottemperanza delle norme di attuazione in proposito emanate o emanande;
- c) osservare reciprocamente e rispettare tra di loro e nei confronti della F.I.G.B. l'obbligo di lealtà, probità e rettitudine.

Art. 7 – Perdita della qualità di Socio e sanzioni disciplinari

I Soci cessano di far parte dell'Associazione:

- a) per dimissioni, da presentarsi per iscritto entro il 30 settembre di ogni anno;
- b) per mancato pagamento delle quote sociali;
- c) per radiazione, allorchè il Socio commetta azioni o tenga comportamenti contrari alla Legge, o comunque lesivi degli interessi sociali.

Nei casi meno gravi potranno essere adottati i provvedimenti disciplinari dell'ammonizione o della sospensione dalla frequenza dei locali, dagli impianti o dagli incarichi sociali.

Tutte le sanzioni sono irrogate dal Collegio dei Probiviri e sono appellabili dinanzi all'Assemblea straordinaria dei Soci.

Art. 8 – Organi Sociali

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) L'ASSEMBLEA DEI SOCI aventi diritto a voto
- b) IL PRESIDENTE
- c) IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- d) L'UFFICIO DI PRESIDENZA (**)
- e) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (***)
- f) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

(**) L'Istituto è facoltativo.

(***) Per le Associazioni con numero di Soci inferiori a 50, è sufficiente un solo Revisore dei Conti.

Art. 9 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta da tutti i Soci aventi diritto a voto e in regola con il versamento delle quote.

Ogni socio ha diritto ad un voto; le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

I Soci, eventualmente ammessi al beneficio della rateizzazione, al fine di poter esercitare il diritto di voto, devono provvedere al totale saldo di quanto ancora dovuto, almeno 10 giorni prima dell'effettuazione dell'Assemblea stessa.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci deve avvenire per avviso scritto, da inviarsi ai Soci stessi o da consegnarsi a mano dietro rilascio di specifica ricevuta da parte dei medesimi, con la precisazione dell'ordine del giorno, almeno 15 giorni liberi prima della data stabilita.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria deve tenersi:



[Handwritten signatures]

1) Ogni
nonché p
argomenti
2) Ogni
Istituzioni
L
motivata
indetta no
D
dalla car
componen
Statuto.
L
Statuto c
D
Probiviri.
ricevimen
D
segretario
successiv
L
aventi di
presenti.
T
stesse è
C
L
richiede r
L
Segretario
M
compres
L
F
dall'ultim
M
nato e c
II
rotazioni
Diritto a v
II
apprese
II
eventuali
allo stess
F
chiunqu
C
M
/ice-pres
/A
consequ
I
etermin

1) Ogni anno, entro il 30 giugno, per votare la relazione tecnico morale e finanziaria dell'anno precedente, nonché per deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal C.D. Delibera, infine, sugli altri argomenti posti dall'o.d.g. _____

2) Ogni 4 anni - non oltre il 30 giugno - per eleggere, con votazioni separate e successive tutti gli Organi Istituzionali dell'Associazione, oltre a quanto previsto sub 1). _____

L'Assemblea Straordinaria ha luogo ogni qualvolta il C.D. lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata e scritta di almeno 2/3 di tutti i Soci aventi diritto a voto. In tale ipotesi l'Assemblea dovrà essere indetta non oltre 30 giorni dalla richiesta. _____

Dovrà, altresì, essere tenuta, negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di cessazione dalla carica del Presidente, per qualsiasi motivo, ovvero, per dimissioni o decadenza della metà dei componenti il C.D. Dovrà essere, infine, convocata nell'ipotesi di cui all'art. 14, 4° comma del presente Statuto. _____

L'Assemblea Straordinaria è competente, inoltre, a deliberare sulle proposte di modifiche al presente Statuto con le maggioranze previste dal successivo art. 24. _____

Decide, infine, in grado di Appello avverso i provvedimenti disciplinari assunti dal Collegio dei Probiviri. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata dal C.D. non oltre 40 giorni dopo la data del ricevimento dell'impugnativa. _____

Dello svolgimento dell'assemblea deve essere redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario che deve restare depositato presso la sede sociale ed esposto in bacheca nei quindici giorni successivi all'assemblea. _____

Art. 10 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti i 3/5 degli aventi diritto a voto ed in seconda convocazione, successiva di due ore, qualunque sia il numero di presenti. _____

Tuttavia, nelle Assemblee a carattere elettivo, anche in seconda convocazione, per la validità delle stesse è richiesta la presenza della metà più uno degli aventi diritto a voto. _____

Ogni avente diritto può essere portatore, al massimo, di due deleghe. _____

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, tranne i casi per i quali il presente Statuto richiede maggioranze diverse. _____

L'Assemblea nomina, di volta in volta, l'Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente, un Segretario e 3 scrutatori. _____

Non possono essere chiamati a far parte dell'Ufficio di Presidenza i componenti l'intero C.D. - compreso il Presidente. _____

L'elezione dell'Ufficio di Presidenza può avvenire anche per acclamazione. _____

Per le elezioni alle cariche sociali è obbligatorio votare a scheda segreta, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo successivo. _____

Negli altri casi - salvo diverso avviso dell'Assemblea - si vota per appello nominale, o per alzata di mano e controprova. _____

Il Presidente e i componenti di tutti gli Organi Istituzionali, se in carica - eccezion fatta per le votazioni per la nomina delle cariche, per le modificazioni dello statuto sociale e dei regolamenti - non hanno diritto a voto nelle Assemblee. _____

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, a norma dello Statuto sociale, dirige l'Associazione e, in ogni evenienza, ne è il legale rappresentante, dura in carica 4 anni e può essere riconfermato. _____

Il Presidente e il C.D. sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventive nel Bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso. _____

Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi il Presidente, il C.D. e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell'Associazione. _____


Gli altri Soci per patto espresso non assumono tale obbligo. _____

Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente saranno assunte dal Vice-presidente. _____

Assenza o impedimenti per periodi continuativi superiori a 6 mesi si considerano definitivi e, di conseguenza, si dovrà procedere, entro i successivi 30 giorni, all'elezione di un nuovo Presidente. _____

Il Presidente può delegare - anche in via permanente - la propria firma per l'espletamento di determinati atti o per il disbrigo di pratiche presso la F.I.G.B., soltanto al Vice-presidente. _____

1



Sceloni

Sceloni

Il Presidente è eletto con scrutinio segreto dall'Assemblea di Soci - con distinta votazione - sulla base di candidature presentate ai sensi dell'art.17 del presente Statuto; nell'ipotesi di una concreta candidatura è ammessa l'elezione per acclamazione.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da un numero di 6 membri (per le Associazioni con un massimo di 100 Soci), o di 10 membri (per quelle con un numero di Soci superiore a 100), eletti dall'Assemblea con due separate e successive votazioni, a maggioranza relativa di voti e a scrutinio segreto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 11 del presente Statuto, in relazione all'elezione del Presidente.

Il C.D. dura in carica 4 anni e può essere riconfermato.

Il C.D., nella sua prima riunione, nomina un Vice-presidente, il Segretario e il Tesoriere. Questi ultimi due possono essere anche scelti tra i non Soci.

Il Segretario e il Tesoriere, qualora non facciano parte del C.D., non possono disporre di voto in seno al C.D. stesso.

Il Tesoriere sovrintende alla contabilità, s'incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri. Provvede alla conservazione delle attività sociali e alle spese, da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del C.D., redige i Verbali delle riunioni, provvede al normale andamento dell'Associazione e dirige l'amministrazione sociale.

Sono compiti del C.D.:

- esaminare le domande di ammissione ed accettare le dimissioni dei Soci;
- compilare il Bilancio preventivo e consuntivo, le eventuali variazioni allo stesso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; curare gli affari di ordine amministrativo;
- approvare il programma sportivo dell'Associazione;
- nominare eventuali Delegati a varie attività e compiti, che si possono scegliere anche al di fuori del C.D.; in tal caso essi parteciperanno alle riunioni del C.D. con voto consultivo;
- stabilire le date delle Assemblee ordinarie e convocare quelle straordinarie quando lo reputi necessario e ne venga fatta richiesta dai Soci, a mente dell'art. 9;
- provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni;
- decidere di tutte le questioni che interessano l'Associazione e i Soci;
- determinare le quote associative annuali.

Il C.D. deve riunirsi almeno 5 volte l'anno.

Ogni componente del C.D. che per tre volte consecutive si renderà assente dalle riunioni senza giustificato motivo, decadrà dalla carica e verrà sostituito da chi, nell'ultima Assemblea e in ordine di voti, ha seguito gli eletti.

Art. 13 - Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza (**) è composto da 4 membri e precisamente dal Presidente dell'Associazione, dal Vice-presidente, dal Tesoriere e da un membro del C.D. designato da quest'ultimo.

Il Segretario dell'Associazione redige i verbali dell'Ufficio di Presidenza. Esso si riunisce almeno 1 volte al mese, e ogni qualvolta vi siano questioni di urgenza da trattare.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno 3 componenti; per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Oltre alle questioni di urgenza, da sottoporre in ogni caso a ratifica del C.D., l'Ufficio di Presidenza tratta gli affari di ordinaria amministrazione nell'ambito delle disposizioni quadro impartite dal C.D. o gli affari specifici delegati di volta in volta dal Consiglio medesimo.

In nessun caso possono essere demandate all'Ufficio di Presidenza le funzioni esclusive del C.D.

(**) L'Istituto è facoltativo.

Art. 14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio(***) è composto da 3 componenti effettivi e da uno supplente eletti dall'Assemblea, anche tra i non soci.

Nella prima riunione essi eleggono tra di loro il Presidente. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Essi assolvono al loro mandato secondo le disposizioni di legge, ed in particolare hanno il controllo su tutta la gestione contabile dell'Associazione; possono assistere a tutte le riunioni del C.D. e

o di Presidenza e hanno l'obbligo di presentare per iscritto una Relazione all'Assemblea dei Soci al
i ogni esercizio finanziario.

e riunioni sono valide con la presenza di 3 membri, uno dei quali può essere rappresentato anche
ante.

ei casi di riscontro di gravi irregolarità il Collegio, all'unanimità, può richiedere al Presidente
cazione la convocazione di un'Assemblea straordinaria dei soci, la quale dovrà effettuarsi non oltre
dalla richiesta.

Collegio può disporre ispezioni su tutte le operazioni contabili disposte dal C.D. della Polisportiva;
azioni devono, peraltro, risultare con annotazioni scritte in calce sui singoli fogli dei registri contabili
sione.

er le Associazioni con numero di Soci inferiori a 50, è sufficiente un solo Revisore dei Conti: in tale
assemblea dell'Associazione nominerà il Revisore dei Conti e un suo supplente. Le funzioni saranno
me del Collegio.

Art. 15 – Il Collegio dei Probiviri

l'assemblea ordinaria nomina, possibilmente tra i Soci, il Collegio dei Probiviri per la durata di 4 anni
mposto di 3 membri effettivi e un supplente e sono rieleggibili.

Collegio ha funzione di amichevole composizione ed è competente a decidere delle controversie
siano di competenza degli Organi della Giustizia Sportiva Federale, secondo le disposizioni dello
del Regolamento di Giustizia e delle altre normative F.I.G.B.

provvedimento adottato dovrà essere comunicato, oltre all'interessato, anche al C.D.; il dispositivo
operazione dovrà essere affisso nella sede sociale.

il dovrà in ogni caso garantire il diritto della difesa e la contestazione scritta degli addebiti
do un termine non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni dell'incolpato.

provvedimenti adottati dal Collegio sono ricorribili, entro 30 giorni, dinanzi all'Assemblea
aria che dovrà essere all'uopo convocata, al massimo, entro 40 giorni.

Art. 16 – Incompatibilità

di componenti il C.D., compreso il Presidente; quella di Membro del Collegio dei Sindaci e del
dei Probiviri sono incompatibili fra loro.

Non possono, inoltre, ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società
affiliate alla F.I.G.B..

Art. 17 – Candidature e Requisiti

coloro che intendano essere eletti, come Presidente o come Membri degli Organi dell'Associazione
presentare la loro candidatura almeno 15 giorni prima della data prestabilita per la effettuazione
mblea, depositando la stessa presso il Segretario che provvederà a renderla pubblica, mediante
all'Albo.

Presidente e i membri uscenti di qualsiasi organo, allo scadere del loro mandato, sono candidati
per lo stesso organo, salvo che non dichiarino per iscritto alla Segreteria, di voler rinunciare alla
ura. I medesimi dovranno invece attenersi alle disposizioni del 1° comma nel caso in cui
vero concorrere per cariche diverse da quelle già ricoperte, ovvero nell'ipotesi di decadenza
, prima del termine del quadriennio olimpico.

Per concorrere alle cariche sociali si rimanda alle previsioni dell'art. 3 del Regolamento Organico


Art. 18 – Natura e durata delle cariche sociali

tutte le cariche sociali elettive sono onorifiche. La durata delle suddette cariche è fissata in 4 anni.
ze che dovessero verificarsi, a qualsiasi titolo, nel corso del quadriennio, purchè inferiori alla metà
organico, possono essere ricoperte con i primi dei non eletti. In mancanza si procederà a nuove

a decadenza del Presidente, per qualsiasi causa, rende, comunque, obbligatorio procedere ad una
zione, che dovrà effettuarsi entro 30 giorni dall'evento.

Presidente e Membri decaduti o dimissionari sono tenuti a restare in carica per l'ordinaria
razione fino a quando non saranno subentrati i sostituti e dopo il saldo di eventuali pendenze di
onomica con l'Associazione.

Art. 19 – Abbinamenti commerciali e sponsorizzazioni



M. C. C.

grace

E' facoltà del C.D. operare abbinamenti o sponsorizzazioni con Ditte o industrie, anche con variazione della ragione sociale e sempre che la relativa deliberazione venga assunta con una maggioranza di 2/3 dei componenti l'intero Consiglio.

E' consentito, per la sola durata dell'abbinamento o sponsorizzazione, variare integralmente o parzialmente i propri colori sociali.

E' consentita, altresì, la cooptazione nel C.D. o nel Consiglio dei Sindaci di rappresentanti della società abbinante o sponsorizzatrice in numero non superiore a 2 per ognuno dei suddetti Organi.

L'eventuale conferimento della carica di Presidente al rappresentante della società sponsorizzatrice potrà avvenire solo se deliberato dall'Assemblea straordinaria, anche in deroga a quanto stabilito dall'art.16, ultimo comma, sempre che il Presidente in carica si dichiari consenziente.

Fermo restando quanto sancito nel precedente comma, il C.D., in caso di urgenza, potrà conferire la Presidenza interinale, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea dei soci.

Art. 20 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Il conto consuntivo annuale deve essere predisposto dal Consiglio entro un mese dalla chiusura dell'esercizio e deve restare depositato presso la sede sociale ed esposto in bacheca nei quindici giorni che precedono l'assemblea, al fine di consentire ai soci di prenderne visione.

Art. 21 – Controversie

I Soci e i componenti degli Organi sociali s'impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali questioni che dovessero insorgere tra di loro e/o con l'Associazione.

Art. 22 – Patrimonio – Entrate

Il Patrimonio è costituito da:

- a) attrezzature, mobilio ed eventuali impianti;
- b) tutti gli altri immobilizzi di carattere sportivo deliberati dal C.D. o dall'Assemblea.

Le Entrate sono costituite da:

- a) quote sociali;
- b) eventuali contributi di Enti pubblici ovvero società private;
- c) incassi di manifestazioni sportive o ad essi connessi;
- d) eventuali donazioni o lasciti;
- e) qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo effettuata, previa delibera di accettazione da parte del C.D.

Art. 23 – Durata – Scioglimento – Liquidazione

La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere approvato con la maggioranza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto a voto, sia in prima che in seconda convocazione.

Con la stessa maggioranza verranno nominati i liquidatori, determinandone i poteri, e verrà stabilita la destinazione del Patrimonio sociale residuo.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

All'atto dello scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 – Modificazione dello statuto

Le modificazioni al presente Statuto debbono essere deliberate dall'Assemblea straordinaria dei Soci, la quale sarà validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza dei 2/3 di tutti i soci aventi diritto a voto.

Le modifiche si intenderanno approvate con il voto favorevole dei 4/5 dei partecipanti.

Art. 25 – Disposizione transitoria

Nella prima fase di attuazione del presente Statuto, gli Organi istituzionali diversi dal Collegio Direttivo, saranno nominati dal Consiglio stesso entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo.